

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 641)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Bilancio e ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 LUGLIO 1959

Disposizioni relative all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (I.S.C.O.)

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità di una conoscenza profonda dei fenomeni economici e l'esigenza di disporre di adeguati strumenti di ricerca e di interpretazione hanno determinato in quasi tutti i Paesi dell'Europa occidentale la costituzione di appositi centri di ricerca opportunamente attrezzati, con il compito specifico dell'indagine congiunturale.

Tale esigenza non è solo di questi ultimi anni: già fin dall'altro dopoguerra vi è stato nei Paesi liberi un fiorire di Istituti di studi congiunturali, tanto da dar luogo, nel 1927, ad una Associazione europea.

Oggi, tutti i Paesi dell'Europa occidentale dispongono di simili Istituti. Negli Stati Uniti, il National Bureau of Economic Research, costituito nel 1920 per iniziativa del Mitchell, da decenni svolge un'attività di grande rilievo a favore della stabilizzazione della vita economica nazionale. Ad esso, negli Stati Uniti d'America, si affiancano ormai decine di altri consimili Istituti, sia pubblici che privati; mentre gli istituti per lo studio della congiuntura sorti in gran

numero in Europa fra il 1920 ed il 1930 si sono ormai rafforzati e moltiplicati, in seguito alle più vive esigenze di stabilità nella produzione e nell'occupazione. È da ricordare in particolar modo a questo riguardo l'attività del Deutsche Institut für Konjunkturforschung e del Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung per la Germania, dell'I.N.S.E.E. per la Francia, del Nederlandsch Economisch Instituut per l'Olanda, del National Institute of Economic and Social Research per l'Inghilterra, dello Oesterreichisches Institut für Wirtschaftsforschung per l'Austria, e dell'Institut de Recherches Economiques et Sociales del Belgio.

Nè ad una esigenza del genere poteva rimanere estraneo il nostro Paese ed alla Camera dei deputati, il 29 settembre del 1953, l'allora Ministro del bilancio, onorevole Ezio Vanoni, espresse l'augurio « che sia possibile al Governo di patrocinare un ufficio per lo studio della congiuntura; un notevole progresso nella conoscenza e previsione dei fatti economici potrebbe così essere realizzato,

utilizzando la più avanzata tecnica della econometrica moderna ».

Tale necessità è oggi ancora più sentita, ove si abbia riguardo ai nuovi compiti che pone l'entrata in vigore del Mercato Comune, il cui Trattato, all'articolo 103, prevede un'armonizzazione delle politiche di congiuntura dei Governi membri, armonizzazione che può poggiare soltanto su un approfondito esame, con le moderne tecniche di analisi, della situazione economica corrente.

Fu lo stesso ministro Vanoni che, per ovviare alla mancanza in Italia di un Istituto specializzato, costituiti nel 1955, in via sperimentale ed in forma privata, unitamente ad un gruppo di studiosi di problemi economici, un Istituto apposito, l'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura - Isco, con lo scopo specifico di promuovere ed incrementare lo studio dei problemi relativi alla congiuntura economica nazionale.

L'Istituto, fin dal suo inizio, collaborò con l'Amministrazione pubblica, non solo attraverso l'apporto di informativa e di indagini congiunturali, la predisposizione di studi particolari, su richiesta delle Amministrazioni pubbliche o d'iniziativa dell'Istituto stesso, la collaborazione a documenti d'informazione per gli organismi internazionali, ma anche attraverso la raccolta, la elaborazione ed il coordinamento del materiale necessario alla compilazione della Relazione generale sulla situazione economica del Paese, che ogni anno i Ministri del bilancio e del tesoro presentano al Parlamento.

La collaborazione data dall'Istituto al Governo venne ad assumere tale importanza, che nel 1957 il Presidente del Consiglio dell'epoca, senatore Adone Zoli, propose di conferire all'Ente il riconoscimento giuridico, riconoscimento che fu concesso con decreto del Presidente della Repubblica n. 818, del 30 giugno 1958.

Frattanto l'Istituto aveva perfezionato i suoi sistemi di indagine e si era collegato con gli Istituti esteri della congiuntura attraverso l'Associazione degli Istituti europei, mentre suoi rappresentanti erano stati chiamati dalla Commissione della Comunità

economica europea a far parte di Comitati speciali per gli studi congiunturali.

Dai brevi cenni che precedono, risulta chiaramente la grande importanza che l'Isco riveste attualmente, non solo come centro di ricerche e di studi, ma anche quale utilissimo strumento e quale base per una più sicura e rigorosa esplicazione delle molteplici funzioni di controllo, di coordinamento e di propulsione spettanti allo Stato nel campo dell'economia.

In sostanza, gli scopi perseguiti dall'Istituto coincidono con l'interesse generale donde l'esigenza di imprimere all'Ente un suggello di ufficialità attraverso il riconoscimento della sua personalità di diritto pubblico ed il conseguente potenziamento della sua azione.

Questa naturale evoluzione corrisponde anche al voto dell'allora Ministro del bilancio, Vanoni, il quale, nel dar vita all'Istituto, assunse, insieme agli altri fondatori, l'impegno di favorirne la trasformazione in ente di diritto pubblico, e ciò in vista della grande rilevanza degli scopi perseguiti.

Va peraltro rilevato che l'originaria veste privatistica data all'Istituto se era stata essenzialmente determinata dalla opportunità di non conferire all'Ente, fin dal suo sorgere, un carattere troppo impegnativo per lo Stato, appariva anche ispirata dalla preoccupazione di garantire la piena indipendenza dell'indagine economica.

Tale giusta preoccupazione deve essere tenuta presente nel predisporre la trasformazione dell'Isco da ente di diritto privato in ente di diritto pubblico. L'acquisito carattere pubblicistico, deve infatti servire a sottolineare l'importanza degli scopi dell'Istituto, e la necessità che essi vengano raggiunti nel modo migliore mediante il perfezionamento delle attrezzature e l'impiego di mezzi idonei; in nessun caso, però dovrà incidere sul contenuto squisitamente tecnico dell'attività di ricerca e sulla piena indipendenza dell'indagine scientifica nel campo congiunturale, i cui risultati saranno, come per il passato, posti a disposizione del Governo e della collettività degli studiosi.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Su queste premesse è fondato l'unito disegno di legge.

Con l'articolo 1 si attribuisce, infatti la qualifica di Ente di diritto pubblico all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura - Isco, in vista dell'importanza dal punto di vista dell'interesse collettivo, dei fini da esso istituzionalmente perseguiti nel campo degli studi e delle ricerche economiche, e si precisa che in tali fini rientra quello dello svolgimento diretto di ricerche ed indagini congiunturali.

Con l'articolo 2 si attribuisce al Ministro del bilancio la Presidenza onoraria dell'Istituto e quindi la presidenza del Consiglio generale, demandandogli — in vista della sua particolare competenza nel settore economico — il compito di tracciare le grandi linee direttive per l'esplicazione dell'attività dell'Ente.

Nel contempo, però, si lascia agli attuali organi dell'Istituto (Presidente e Vice Presidenti, Consiglio generale, Giunta esecutiva, Collegio dei revisori) la piena responsabilità dell'attività dell'Istituto, garantendo così la assoluta indipendenza nella ricerca.

Al fine poi di assicurare la necessaria adeguatezza dei mezzi in relazione al raggiungimento dei fini, si attribuisce sul bilancio dello Stato, all'Istituto stesso, un contributo annuo di lire 100 milioni.

L'articolo 4 prevede che la dotazione organica ed il rapporto d'impiego del personale dell'Istituto sono disciplinati con deliberazioni del Consiglio generale, che provvederà in relazione alla particolare natura dell'Ente ed alle sue esigenze, nonché alle necessità della scelta e dell'impiego degli elementi idonei.

Tali deliberazioni dovranno essere approvate, mediante decreto, dal Ministro del bilancio di concerto col Ministro del tesoro.

Infine con l'articolo 5 si prevede l'opportunità che, attraverso l'iniziativa degli organi competenti, siano apportate modifiche all'attuale statuto dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura, approvato con il già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 818, in data 30 giugno 1958, in relazione alle disposizioni del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

All'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (Isco), riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1958, n. 818, e che ha la finalità di svolgere ricerche e studi nel campo congiunturale, è attribuita la personalità giuridica di diritto pubblico.

L'Istituto è posto sotto la vigilanza del Ministero del bilancio.

Art. 2.

Il Ministro del bilancio presiede, di diritto, il Consiglio generale.

L'iniziativa e la responsabilità per l'esecuzione dell'attività dell'Ente in relazione ai fini istituzionali restano agli organi previsti dallo Statuto dell'Istituto, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

Per il raggiungimento dei suoi fini, è autorizzata la concessione a favore dell'Istituto di un contributo di lire 200 milioni per

l'esercizio 1958-59 e di un contributo annuo di 100 milioni a partire dall'esercizio 1960-1961.

All'onere relativo all'esercizio 1958-59 sarà fatto fronte con una corrispondente quota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La dotazione organica e il rapporto d'impiego del personale necessario per le esigenze funzionali dell'Istituto sono disciplinati con apposita deliberazione del Consiglio generale da sottoporre all'approvazione, mediante decreto, del Ministro del bilancio di concerto col Ministro del tesoro.

Art. 5.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del bilancio di concerto con il Ministro del tesoro, saranno approvate le opportune modifiche dello Statuto, deliberate dal Consiglio generale dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (Isco) in relazione alle disposizioni contenute nella presente legge.